

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Su iniziativa dei soci Partecipanti-Fondatori è istituita, ai sensi degli art.21 e ss. del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117 (di seguito, il "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), una Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, che assumerà la denominazione di **"FONDAZIONE ITALIANA PER LA BIOARCHITETTURA E L'ANTROPIZZAZIONE SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - ETS"**, nel seguito indicata come "Fondazione Bioarchitettura ETS".

La Fondazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Firenze.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'istituzione di ulteriori sedi sul territorio nazionale ed estero, nonchè il collegamento partecipativo con ogni istituzione, associazione, ente pubblico o privato avente scopi analoghi o affini e direttamente collegati alla Bioarchitettura.

Articolo 3 - Scopo e Oggetto

La Fondazione è apartitica e aconfessionale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto, senza finalità politiche, religiose o etniche.

La Fondazione ha lo scopo di sviluppare, approfondire e diffondere tematiche legate alla antropizzazione dell'ambiente, nella tutela della salute e della sicurezza dell'uomo e nel rispetto dell'integrità e della valorizzazione dei luoghi. In particolare la Fondazione vuole promuovere ogni azione atta a favorire le modalità dell'edificare e dell'abitare secondo il pensiero della Bioarchitettura, nonché i processi di alfabetizzazione alla qualità architettonica e formazione bio-ecologica alla cultura architettonica utilizzando pratiche, metodologie e strategie nel loro significato più ampio di trasformazione degli ambienti di vita. Prioritarie sono le finalità formative, divulgative, documentarie, consultive circa i modi dell'edificare e abitare secondo i criteri bio-ecologici e della sostenibilità. Al fine di costituirsi quale punto propulsivo e interdisciplinare di riferimento sulla ricerca e sulla sperimentazione, verranno incentivati gli scambi internazionali, la realizzazione di progetti pilota, l'approfondimento scientifico e tecnico, la divulgazione attraverso la stampa di pubblicazioni, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani di informazione, l'organizzazione di convegni e l'istituzione di centri di raccolta dati. Con riferimento alle tipologie edilizie, alle caratteristiche dei materiali, alle scelte energetiche, alle localizzazioni, agli influssi ambientali e antropologici dell'edificazione, verranno incentivate ricerche finalizzate alla riscoperta, rivalutazione ed attuazione di antiche prescrizioni costruttive. Utilizzando la potenzialità culturale che caratterizza geograficamente e socialmente il territorio, la Fondazione si propone, in particolare, di incrementare le conoscenze tecniche e strumentali, nonché le ricerche nel campo della Bioarchitettura, mettendo a confronto esperienze mutate in contesti ed ambiti culturali diversamente caratterizzati e ponendosi quale concreto punto di riferimento per gli operatori del settore.

A tal fine, la Fondazione potrà:

- predisporre le strutture scientifiche ed amministrative necessarie, per la organizzazione di ricerche e di seminari di studio, strutturandone i programmi;
- stabilire contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituzioni di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione;

- promuovere manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi;
- organizzare rilevazioni di ogni tipo su città e quartieri, anche di interesse storico, e l'allestimento di esposizioni e mostre;
- curare la pubblicazione di opere, periodici e progetti;
- intrattenere rapporti con Università, Associazioni e Fondazioni italiane e straniere che perseguono scopi simili;
- promuovere ricerche curandone la pubblicazione dei risultati;
- istituire corsi di formazione e centri di studi e ricerche;
- fornire consulenza e progettazione;
- sensibilizzare l'opinione pubblica su temi connessi alle trasformazioni urbane ed al patrimonio architettonico e culturale;
- costituire commissioni di studio anche interdisciplinari;
- collaborare con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;
- promuovere e organizzare mostre di architettura e nell'accezione più ampia del termine, di materiali edilizi, dibattiti e incontri culturali, centri studi, centri di documentazione, premi, pubblicazioni, programmi radiotelevisivi, films, e quanto altro possa servire alla conoscenza dei temi connessi alle sue finalità;
- potrà istituire un Albo delle opere di particolare rilievo e un Albo di progettisti/realizzatori che abbiano apportato contributi significativi sui temi della Bioarchitettura. L'aggiornamento di tali Albi ha cadenza periodica regolamentata;
- svolgere qualunque altra attività comunque connessa agli scopi qui indicati.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle che siano ad esse direttamente connesse e/o accessorie e/o integrative e/o strumentali. Tali attività connesse e/o strumentali rispetto a quelle principali dovranno essere svolte, secondo i criteri e nei limiti di quanto prescritto ai sensi dell'art.6 comma 1 CTS.

Per l'attuazione delle attività connesse e strumentali sarà tenuta una separata contabilità.

Articolo 4 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 5 - Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione le seguenti categorie di Partecipanti:

PARTECIPANTI-FONDATORI: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro ai quali verrà riconosciuta tale qualifica in sede di atto costitutivo.

PARTECIPANTI-BENEMERITI: i soci fondatori possono riconoscere tale qualifica a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, come enti e/o organizzazioni pubbliche o private, associazioni, e/o fondazioni: Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni); Enti pubblici economici non territoriali (Enti Parco, Ordini Professionali); Università degli Studi; Enti *no profit* ed Associazioni aventi scopi simili o comunque complementari a quello della Fondazione, espressamente impegnati al rispetto delle norme del presente statuto e del regolamento ed a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o a incrementare il Patrimonio della Fondazione mediante contributi in denaro, beni o servizi.

PARTECIPANTI-ORDINARI: i soci fondatori possono riconoscere tale qualifica a persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica che impegna al rispetto del presente statuto e

del regolamento dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato ovvero la prestazione effettuata.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione alla Fondazione.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti pubblici o privati o da persone fisiche o giuridiche.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, anche con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dai fondatori o da terzi, sia a titolo generico, sia per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.

Articolo 7 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto: dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio; da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati; dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti Fondatori, dai Partecipanti Ordinari, dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Il Fondo di Gestione è anche costituito dalla attività professionale svolta dai membri Partecipanti Fondatori e Partecipanti Ordinari, che conferiranno alla Fondazione i proventi che potessero derivare dalle attività professionali prestate per conto della Fondazione ed in nome della Fondazione stessa, nella misura di volta in volta determinata dal Consiglio direttivo. I membri che partecipano al Fondo di Gestione con l'apporto della loro attività devono depositare alla Fondazione il loro curriculum professionale.

Articolo 8 - Adesione - Esclusione - Recesso

L'adesione alla Fondazione avviene:

- per le persone fisiche su proposta di almeno un Fondatore;
- per le persone giuridiche a richiesta degli interessati.

Tutte le domande, che dovranno essere accompagnate da idonea documentazione delle motivazioni, sono sottoposte alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito all'esclusione dei Partecipanti alla Fondazione, per grave inadempimento di obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e dalle delibere degli organi della Fondazione, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi competenti, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare le prestazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta ad apertura di procedure di liquidazione o fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Nel caso di soci partecipanti fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- al verificarsi di gravi e persistenti carenze qualitative e quantitative nell'effettua-

zione dei Servizi, interventi ed attività affidate;

- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operativa e di *governance* affidate al socio partecipante fondatore;

- la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate, al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Partecipanti-Fondatori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. I Partecipanti-Ordinari possono in ogni momento recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. La perdita della qualifica di membro della Fondazione comporta la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli Organi della Fondazione.

Articolo 9 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- L'Assemblea dei Partecipanti
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale, se nominato.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo - Composizione e Cariche

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

Esso è nominato dall'Assemblea all'atto della sua nomina ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti tra persone che, per la loro attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Direttivo elegge fra i suoi membri:

- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Il Consiglio rimane in carica per tre esercizi sociali e fino alla approvazione del bilancio del quarto esercizio. In caso di dimissioni o revoca della maggioranza dei componenti, il Consiglio decade. Il Consiglio scaduto o decaduto, resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio, da nominarsi dall'Assemblea.

Articolo 11 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno eccettuato o escluso.

In particolare, ad esso compete:

-nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

-gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

-compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

-vigilare sulla salvaguardia della consistenza del patrimonio della Fondazione;

-approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea;

-deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;

-determinare l'ammontare delle quote di iscrizione e delle eventuali quote annuali di partecipazione;

-svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo assembleare.

Entro tre mesi dal termine di ogni anno solare, presenterà per l'approvazione definitiva all'Assemblea dei Partecipanti Fondatori il bilancio annuale consuntivo ed una relazione sulle attività svolte della fondazione nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso anch'esso corredato da una relazione sulle attività che si intendono svolgere; i suddetti bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione dell'Organo di Controllo; approva il bilancio economico preventivo e consuntivo; può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata dell'incarico e il compenso; richiede ai fondatori la designazione degli amministratori da sostituire in caso di dimissioni o decadenza; nomina, ove necessario od opportuno, i propri Referenti territoriali; istituisce, eventualmente e, ove ritenga opportuno, il Consiglio dei Presidenti (*Advisory Board*) di cui fanno parte, a titolo meramente esemplificativo e senza che ciò costituisca obbligo alcuno, i Presidenti delle Delegazioni territoriali (o loro delegati) e i Referenti territoriali, ove esistenti, per consigliare e supportare il Consiglio Direttivo nell'attività programmatica annuale. Tra i poteri del Consiglio Direttivo è espressamente compresa l'emanazione del Regolamento redatto in collaborazione con i Partecipanti-Fondatori, che provvederà a disciplinare l'attività della Fondazione, per quanto non previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, in assenza del Presidente, è presieduto da altro componente del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente almeno due volte ogni anno, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'eventuale Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. È presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le delibere, sia quelle di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi o le modalità di telecomunicazione e/o di audio/conferenza che saranno utilizzate;

-in alternativa alla redazione in forma contestuale del verbale, sarà possibile redigerlo, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

In caso di verbalizzazione notarile, l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui è presente il notaio.

Articolo 12 - L'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione. Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, e la liquidazione della Fondazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei Partecipanti o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo.

La Convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti, ai Consiglieri e all'Organo di Controllo agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi Partecipante.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

Ogni Partecipante ha diritto di voto. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi o le modalità di telecomunicazione e/o di audio/conferenza che saranno utilizzate;

- in alternativa alla redazione in forma contestuale del verbale, sarà possibile redigerlo, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

In caso di verbalizzazione notarile, l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui è presente il notaio.

Articolo 13 - Decadenza e Revoca

L'Assemblea dei Partecipanti ha diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più consiglieri del Consiglio Direttivo della Fondazione qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità. I soci fondatori possono altresì revocare l'intero Consiglio Direttivo della Fondazione, qualora il programma annuale delle attività venga, nella sostanza, disatteso. Con la comunicazione di revoca dovranno essere designati i nuovi amministratori, pena l'inefficacia della revoca stessa.

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta dell'Organo di Controllo può dichiarare decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio oppure per cinque sedute, anche non consecutive, nel corso di un anno solare. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, presiede il Consiglio Direttivo ed è scelto tra i Partecipanti Fondatori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per altri mandati successivi. Il

Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Partecipanti almeno una volta all'anno. Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito dal Vice Presidente. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea, può essere monocratico o collegiale. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori, questo sarà composto da tre membri effettivi e uno supplente.

Ai membri dell'Organo di Controllo, si applica l'art.2399 c.c..

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, c.c.. In caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita tutte le funzioni a sé demandate dalla normativa applicabile alla Fondazione. Esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

L'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, CTS e, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, è investito anche della Revisione Legale dei conti ed esprime il proprio parere, mediante apposite relazioni sul Bilancio Preventivo e sul Bilancio Consuntivo. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Revisione Legale dei Conti

In conformità all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, qualora divenga obbligatoria per la Fondazione la nomina di un Revisore Legale e tale attività non sia stata attribuita all'Organo di Controllo, essa è esercitata da persona fisica o da Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 17 - Gratuità delle cariche - Divieti di distribuzione utili

Ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente del Consiglio Direttivo, al Vice-Presidente, al Segretario ed al Tesoriere non spetterà alcun emolumento per la carica, essendo le relative attività prestate con spirito di servizio e a titolo gratuito, in favore della Fondazione.

È fatto salvo il rimborso delle spese, documentate, sostenute per lo svolgimento del mandato.

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché riserve, capitale e patrimonio. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse indirettamente connesse, di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 18 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio d'esercizio -costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente e, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie- deve essere predisposto, redatto e depositato secondo la normativa applicabile in ma-

teria.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spese e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri della Fondazione, muniti di apposita delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività e comunque per il raggiungimento delle attività istituzionali della Fondazione. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del proprio patrimonio.

È vietato, ai sensi dell'art.8 del CTS, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue quando gli scopi sociali sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente al perseguimento degli scopi sociali o in tutti gli altri casi in cui l'estinzione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione assunta all'unanimità.

Ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo Settore, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del predetto Codice, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS con finalità analoghe, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, devono essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo, prima di essere deliberate dall'Assemblea.

Articolo 21 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia a quanto previsto nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia di enti non lucrativi, tempo per tempo vigenti.

F.to: Wittfrida Mitterer Oberrauch - Cecilia Neri - Paolo Tarchi - Martina Fusi (teste) - Benedetta Colucci (teste) - Tommaso Morandi Notaio. Vi è il sigillo.

Certifico io sottoscritto Dottor Tommaso Morandi, Notaio in Firenze, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Si rilascia la presente copia per uso iscrizione RUNTS.